

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI
UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
ANNO 2021

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo

Avv. Fausto Moscatelli

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Sommario

MODULO 1.....	2
Il consulente tecnico forense e le procedure giudiziarie.....	2
La consulenza nei diversi procedimenti giudiziari	7
Errori del CTU.....	8
Responsabilità civili e penali del CTU	11
Ricusazione e astensione del CTU nel processo civile.....	22
Onorari del CTU e liquidazione dei compensi	24
MODULO 2.....	39
Gli albi dei consulenti tenuti nei Tribunali.....	39
Nomina del CTU, udienza di conferimento dell’incarico con formulazione del quesito	41
Requisiti, incompatibilità e incompetenza del CTU, albo dei consulenti tecnici, dei periti e degli esperti ...	45
Deontologia ed etica del consulente tecnico in ambito giudiziario	45
MODULO 3.....	52
Concetti di vizio, difetto, difformità, nesso causale, danno emergente e lucro cessante e altri.....	52
Criteri per la stima dei danni e del minor valore.	56
Consulenti Tecnici d’Ufficio	62
Linee Guida per il Trattamento dei Dati Personali.....	62

MODULO 1

Fondamenti e responsabilità del consulente tecnico

Formatore: **Avv. Fausto Moscatelli**
Bergamo, 12 ottobre 2021

Il consulente tecnico forense e le procedure giudiziarie

Nel procedimento giudiziario civile e in quello penale sono frequenti i casi in cui la decisione dipende dalla acquisizione di dati tecnici e valutazioni tecniche, che il giudice non possiede. Di talché la necessità dell'intervento di un ausiliario tecnico.

Il contributo dell'esperto nelle varie materie di interesse è fondamentale ai fini della decisione, come è fondamentale la sua aggregazione al giudizio con consapevolezza della importanza del contributo alla funzione giudicante, in termini di affidabilità per competenza e per dirittura morale.

Il consulente tecnico del giudice è dunque prima di tutto un partecipante della funzione giudicante. La sua importanza gli conferisce centralità, prestigio, autorevolezza ma anche responsabilità civili, amministrative, penali, come accade usualmente per ogni figura dal cui regolare funzionamento dipende il conseguimento di obiettivi socialmente rilevanti.

Di seguito, immediatamente la figura del consulente tecnico nel processo civile. Nel V modulo la materia verrà trattata in riferimento al processo penale, ad esso dunque si rinvia.

Nel processo civile

Nel codice di procedura civile la consulenza tecnica trova spazio nei seguenti punti:

La figura degli ausiliari del giudice (artt. 61-68 c.p.c.).

Libro I - titolo I: dedicato agli organi giudiziari

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

capo III, intitolato “*Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*”

In questi articoli, la figura del consulente tecnico, collocata dopo la figura del giudice e prima di quella del pubblico ministero, viene considerata sotto un **profilo statico** e descrittivo, in relazione alle sue funzioni, all’obbligo di assumere l’incarico e alle responsabilità connesse.

La dinamica processuale (artt. 191-201 c.p.c.)

Libro II - capo II: dedicato all’istruzione della causa

La consulenza tecnica è inoltre disciplinata nel secondo libro del codice (artt. 191-201 c.p.c.), nel capo dedicato all’istruzione della causa (capo II, libro II) sotto il profilo della dinamica processuale, che regola gli atti e le attività che la concernono nel processo ordinario di cognizione.

Di consulente tecnico si parla altresì:

- in materia di verifica di scrittura privata agli artt. 217, 1° comma, e 219, 1° comma, c.p.c.,
- di ispezioni e di esperimento giudiziale ex artt. 259, 260 e 261 c.p.c.,
- di controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie ex artt. 424, 441 e 445 c.p.c.,
- in tema di accertamento tecnico preventivo all’art. 696 c.p.c.,
- nonché nella fattispecie della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696bis c.p.c.,
- in alcune disposizioni normative che rivestono una rilevante valenza operativa e non di mero dettaglio, collocate tra le norme di attuazione del codice di procedura civile. Si tratta degli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., concernenti le

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

modalità e le formalità di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale e del regime disciplinare, oltre che degli artt. 89 - 92, che interessano alcuni aspetti del procedimento relativo all'attività del consulente.

Nella prassi giudiziaria viene indicato con l'acronimo CTU il consulente tecnico del giudice (il CTU) ma anche la consulenza tecnica che il consulente tecnico del giudice deposita (la CTU).

Con l'acronimo CTP viene indicato il consulente tecnico di parte.

Nel processo penale con l'acronimo di CTPM viene indicato il consulente tecnico del Pubblico Ministero.

LO SPIRITO DELLA CONSULENZA TECNICA

E' significativo nel senso qui trattato l'art. 61 c.p.c., per il quale *“il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo”*.

In realtà sul piano pratico ormai le cose vanno diversamente: il Giudice normalmente non pratica la convocazione ed audizione del consulente. L'incarico conferito si sviluppa sull'affidamento di un determinato quesito tecnico cui il consulente del giudice deve dare una risposta.

Nella prassi la dinamica processuale che concerne il consulente tecnico si allontana dal modello delineato dal legislatore.

Il rapporto tra giudice e consulente tecnico si fonda generalmente sui documenti: sia i quesiti che il giudice pone al consulente, sia la risposta che il consulente fornisce nella sua relazione sono, infatti, in forma scritta.

CONTRIBUTO DICHIARATIVO

V'è poca affinità tra testimonianza e perizia. Le due figure vanno tenute separate.

La distinzione tra le due viene ricondotta alla prevalenza del momento narrativo su quello valutativo, in virtù del quale il testimone rappresenta al giudice un fatto così

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

come storicamente avvenuto, mentre il consulente mette in relazione un fatto con una regola tecnica e con la sua valutazione.

Il teste depone su fatti appresi prima e fuori dal processo, mentre il consulente conosce e valuta fatti percepiti in occasione del processo.

Vale la pena qui affrontare una distinzione che ha effetti.

Nel processo civile è stata elaborata dalla giurisprudenza la distinzione fra perizia deducente e perizia percipiente. La distinzione viene effettuata dalla magistratura ai fini di risolvere un problema difficile: l'ambito della *discovery* nella quale il c.t.u. può muoversi e quali documenti possa o non possa considerare ai fini della risposta al quesito sottopostogli dal giudice.

Le sentenze che affrontano il problema sono molte, più o meno elastiche sulla possibilità del CTU di prendere in considerazione documenti non prodotti dalle parti.

Si riportano al proposito due sentenze che affrontano il tema:

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 12-10-2020) 29-10-2020, n. 23972

“E' bensì vero che la c.t.u. può avere ad oggetto non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (cd. consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (cd. consulenza percipiente): tuttavia, ciò può avvenire solo quando gli elementi oggettivi siano rilevabili esclusivamente con il concorso di cognizioni tecniche (per tutte, Cass. 30 maggio 2007, n. 12695; 14 febbraio 2006, n. 3191; 19 gennaio 2006, n. 1020), non potendo, in nessun caso, la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti; e, pur quando essa sia percipiente, l'ausiliario non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio (Cass. 23 luglio 2020, n. 18152; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27776; Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. 26 settembre 2016, n. 18770; Cass. 10 settembre 2013, n. 20695).”

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 16-01-2020) 24-06-2020, n. 12440

Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio loro proprio, rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente e ciò anche nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", benchè essa possa costituire in sè fonte oggettiva di prova (a differenza di quella cosiddetta "deducente", che ha ad oggetto l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti: Cass. 23 febbraio 2006, n. 3990), così demandando al consulente l'accertamento di

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

determinate situazioni di fatto, giacchè, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (Cass. 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792)

CAPACITÀ A TESTIMONIARE DEL CONSULENTE TECNICO.

La giurisprudenza **considera il consulente in linea di principio capace di testimoniare** ai sensi dell'art. 246 c.p.c., pur se entro certi limiti, sulla base principalmente della considerazione formale per cui l'escussione del consulente tecnico di ufficio sulle stesse circostanze oggetto della consulenza non è compresa tra le cause che determinano l'incapacità a testimoniare ed i correlativi divieti.

Posto che le incapacità e i divieti previsti dagli artt. 246 e 247 c.p.c. sono elencati in maniera tassativa essi non possono essere interpretati estensivamente; tale deposizione sarebbe quindi ammissibile, sempre a patto che sia limitata alle circostanze di fatto dal consulente direttamente rilevate e come tali riferibili in sede di deposizione testimoniale e senza che sia possibile esprimere giudizi di natura tecnica.

IL FATTO NOTORIO E INTERNET

La consulenza tecnica vale a rimediare il *deficit* conoscitivo tecnico.

Non serve se il dato tecnico è entrato nella comune disponibilità, come fatto notorio.

Può darsi che il dato tecnico possa essere acquisito tramite *Internet*.

Al riguardo, si segnala un orientamento giurisprudenziale che nega che le informazioni acquisite dal giudice attraverso *internet* possano rientrare nel notorio, posto che le informazioni reperite su internet, quand'anche di facile diffusione e accesso per la generalità dei cittadini non si può dire che rappresentino "dati incontestabili nelle conoscenze della collettività".

Data la "neutralità" dello strumento *internet* rispetto ai dati che diffonde e la sua innegabile qualificazione attuale come strumento di comunicazione di massa, il

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

problema va impostato nel senso della necessità di valutare, caso per caso, il grado di attendibilità della fonte delle informazioni, oltre che la natura dell'oggetto della notizia, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del notorio giuridicamente inteso.

La consulenza nei diversi procedimenti giudiziari (civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali)

I VARI TIPI DI PROCEDIMENTO

Il Consulente Tecnico d'Ufficio interviene nei seguenti ambiti giurisdizionali:

PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE: il giudice è chiamato ad accertare la situazione di fatto, poi individuare la norma giuridica che deve essere applicata, decidere con sentenza. In tale *iter* la decisione può dipendere dalla acquisizione di dati o valutazioni tecniche, che il giudice affida al CTU

PROCEDIMENTO CAUTELARE: conferisce il potere di chiedere al giudice l'emanazione di un provvedimento al termine di una valutazione sommaria se ricorrono due presupposti: il *fumus boni iuris*, vale a dire la possibile *esistenza del diritto* che costituirà oggetto del processo di cognizione piena. Il *periculum in mora*, vale a dire il possibile *verificarsi di un danno* che può derivare nel frattempo della causa di cognizione, che non può essere rapidissima. Spesse volte il provvedimento cautelare dipende dal contributo del CTU

PROCEDIMENTO DI ISTRUZIONE PREVENTIVA: per ragioni d'urgenza accade che un mezzo istruttorio (come una prova testimoniale o una consulenza tecnica) debba essere assunto prima dell'inizio del giudizio di cognizione. Il più noto dei procedimenti di istruzione preventiva è l'accertamento tecnico preventivo (ATP) previsto dall'art. 696 c.p.c., cui oggi è affiancata la perizia preventiva prevista dall'art. 696 *bis* c.p.c. E' evidente che questo è terreno d'elezione per il consulente tecnico

PROCEDIMENTO ESECUTIVO: presuppone l'esistenza di un provvedimento esecutivo del giudice, che va attuato. Il procedimento esecutivo più importante per il CTU è quello di espropriazione immobiliare, nel quale il CTU è chiamato alla stima del bene pignorato e ad altre verifiche disposte dal giudice dell'esecuzione.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Errori del CTU.

Nella nostra legislazione non si è mai sviluppata una seria riflessione sulla professionalità del CTU (o del CTP). Nel percorso scolastico ed universitario non si cura in modo specifico la formazione e la specializzazione del futuro esperto del giudice, ancorché a questi vengano, da sempre, affidati compiti di indubbia responsabilità.

Il professionista è spesso portato, erroneamente, a ritenere che la propria competenza, motivata dall'iscrizione ad un ordine o collegio professionale e dagli anni di esperienza di pratica professionale, possa di per sé essere sufficiente a garantire il corretto assolvimento del mandato che proviene dal processo, civile o penale che sia.

Non va dato per scontato che un buon tecnico debba essere necessariamente un buon consulente tecnico. Per svolgere bene l'attività di ausiliario del giudice occorre avere conoscenze particolari e in un certo senso anche autonome rispetto alle mere competenze scientifiche o tecniche. Non sufficiente il "poter fare" nel processo ma il "saper fare" nel processo.

Ne consegue che non è mai riconosciuto il valore di una "speciale conoscenza" delle regole procedurali e degli istituti di rito che regolamentano l'intervento nel processo da parte dell'ausiliario. E non certo perché non ve ne sia l'esigenza; difatti il professionista tecnico, esperto nel settore di competenza, frequentemente non lo è nella procedura che lo coinvolge nel corso dell'adempimento dell'incarico giudiziario.

Occorre far capire ai consulenti che per svolgere correttamente l'incarico è necessario conoscere, non solo la materia oggetto dell'indagine tecnica, ma anche il codice di procedura civile o il codice di procedura penale, almeno per parti procedurali che concernono la perizia o la consulenza tecnica.

Il mancato rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa, ovvero assumere documentazione irrituale nel corso dell'incarico od ancora dare inizio alle operazioni senza darne avviso alle parti, (per citare solo alcuni esempi) possono determinare la nullità della consulenza tecnica di ufficio, con inevitabili ricadute sul piano delle responsabilità.

L'importanza della consulenza tecnica e del consulente tecnico del giudice importa un alto grado di responsabilità.

Volendo sintetizzare, possiamo ripartire in maniera *triplice* le conseguenze della *mala gestio* dell'incarico di CTU.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

- 1- **Responsabilità disciplinare, che è duplice.** Essa difatti investe i rapporti con l'Ordine di appartenenza e così generando un procedimento disciplinare per gli ingegneri regolato dal RD 23/10/1925 n. 2537 e un procedimento disciplinare regolato dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, proprio degli ausiliari del Giudice. La responsabilità disciplinare determina sanzioni.
- 2- **Responsabilità civile:** essa ha per oggetto il danno economico o economicamente valutabile che deriva dall'errore o dall'infedeltà all'incarico del CTU.
- 3- **Responsabilità penale:** è la conseguenza più grave e si determina allorquando le condotte colpose o dolose del Consulente Tecnico del Giudice o del Perito nominato dal Giudice configurino dei reati.

Responsabilità disciplinare

Il ruolo di **CTU** comporta **responsabilità professionale**.

a-Il procedimento disciplinare per i consulenti tecnici avanti al COMITATO.

La **competenza nel giudizio disciplinare** spetta al **Comitato** formato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all'Albo professionale designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio di categoria a cui appartiene il Consulente Tecnico sottoposto al giudizio disciplinare.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Il procedimento disciplinare da parte del Presidente del Tribunale nei confronti del CTU deriva da condotte inadempienti. Esse non sono espressamente tipizzate ma solo identificate con la formula generica "non hanno tenuto una condotta morale (e politica) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti". Per fare alcuni esempi concreti:

- rifiuti, ingiustificatamente, di prestare il proprio ufficio;
- non compaia all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo;
- non depositi la relazione nel termine previsto senza giustificato motivo;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

- non avvisi le parti dell'inizio delle operazioni peritali con conseguente nullità e rinnovo della consulenza;
- mostri negligenza nell'espletamento dell'incarico;
- assuma il mandato senza avere una adeguata e specifica preparazione.

Se il Presidente del Tribunale ritiene necessario promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti del Consulente, **comunica formalmente al CTU quanto contestato**, raccogliendo risposta scritta (art. 21 disp. att. c.p.c.).

Nel caso in cui questi non risolva la questione e il Presidente del Tribunale ritenga opportuno dover continuare il procedimento, il CTU viene invitato con biglietto di Cancelleria a presentarsi personalmente davanti al Comitato disciplinare previsto dall'art. 14 disp. att. c.p.c., la cui decisione (trattandosi di un organo collegiale) andrà presa a maggioranza di voti. Dopo l'audizione del Consulente, il Comitato prenderà le sue decisioni.

Se le difese addotte dal tecnico risultano soddisfacenti, il Comitato può disporre **l'archiviazione**.

In caso contrario si aprirà il procedimento che potrà esitare nella **assoluzione** oppure nella **applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 20 disp. att. c.p.c.

Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il **Consulente può sporgere reclamo al Comitato**, formato dal Primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore generale della Repubblica, dal Presidente dell'Ordine forense e dal Presidente dell'Ordine professionale a cui l'interessato appartiene, i quali, decidendo nel merito, possono anche riesaminare i fatti e valutare l'ingiunzione della sanzione.

Contro la decisione del Comitato in sede di Appello, **non è possibile alcun altro reclamo o ricorso**.

Sanzioni disciplinari

Le **sanzioni disciplinari** che possono essere comminate ai consulenti sono:

L'avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al CTU per la mancanza commessa o per il comportamento tenuto con esortazione a non ricadervi.

La sospensione dall'Albo per un tempo non superiore a un anno incide ovviamente sulla professione del Consulente sospeso, dal momento che, come

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

conseguenza di tale sanzione, costui non potrà essere nominato, non potrà accettare l'incarico se nominato e non potrà proseguire nell'espletamento del mandato affidatogli per tutta la durata della sospensione. Alla fine di tale periodo, il Consulente potrà riprendere l'esercizio delle sue funzioni senza ulteriori provvedimenti da parte del Comitato.

La cancellazione dall'Albo è invece una sanzione espulsiva ed è quindi la più grave, in quanto definitiva impedendo al professionista di esercitare ulteriormente il proprio ruolo di CTU. Risulta dubbio se a seguito di tale espulsione il soggetto possa esercitare le funzioni di CTP.

Responsabilità civili e penali del CTU

RESPONSABILITA' CIVILE

La **responsabilità professionale** del CTU prevede, inoltre, che egli sia tenuto a **risarcire i danni** che cagiona con la inottemperanza degli obblighi assunti nell'accettazione dell'incarico.

Si legge in un'antica sentenza, che la dice lunga sul senso da sempre attribuito al contributo del consulente tecnico del giudice: *"il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. 25 maggio 1973, n. 1545).*

Le **condotte colpose** del CTU possono essere varie, e possono arrecare danni alle parti nel processo, tra le più frequenti si annoverano:

- la perdita o distruzione da parte del CTU, anche involontariamente, della cosa controversa o dei documenti affidatigli;
- la mancata esecuzione di accertamenti o indagini irripetibili;
- l'inadeguata preparazione nell'espletamento del mandato conferitogli dal Giudice e quindi l'errore nella perizia;
- il rifiuto o il ritardo nel deposito della relazione peritale, senza giustificato motivo;
- le ipotesi di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza dovute all'imperizia dello stesso, con conseguente annullamento dell'attività espletata.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

La parte interessata sarà di certo legittimata a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Va detto che la responsabilità civile non preoccupa particolarmente, essendo cautelabile con apposito contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale. Nel tale caso, il danno cagionato dal CTU viene risarcito dal suo assicuratore, come accade per qualsiasi altro errore professionale.

RESPONSABILITA' PENALE

Non per gravità, ma per importanza sistematica va segnalato innanzitutto l'art. 64 c.p.c.

64 c.p.c. - Responsabilità del consulente

*[1] Si applicano al **consulente tecnico** le disposizioni del Codice penale relative ai periti.*

*[2] In ogni caso, il **consulente tecnico** che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.*

L'art. 64, comma 1, c.p.c. estende ai consulenti tecnici del processo civile la responsabilità penale che il c.p. ha stabilito per i soli periti del processo penale.

La norma è particolare perché sanziona penalmente anche i casi di colpa grave, così estendendo di molto l'area sanzionatoria penale tradizionalmente relegata ai fatti dolosamente compiuti.

Un'analisi particolare meritano i vari casi di **colpa grave da parte del CTU nell'esecuzione del mandato ricevuto**. Questi sono regolati dall'art. 64 c.p.c. Non esiste una compiuta disciplina della colpa grave, per come distinta dalla colpa lieve o dalla colpa ordinaria. Si possono fare degli esempi:

- il CTU smarrisce documenti originali e non più riproducibili dal contenuto dei fascicoli di parte;
- il CTU perde o distrugge la cosa controversa o documenti affidatogli;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

- il CTU omette di eseguire accertamenti irripetibili;
- il CTU non avvisa le parti sulla data d'inizio delle operazioni peritali provocando l'annullamento della consulenza su istanza di parte;
- il CTU redige una consulenza non idonea o incompleta con conseguente rinnovazione della stessa;
- il CTU assume l'incarico conferitogli dal Giudice pur non avendo un'adeguata e specifica conoscenza tecnica nel settore oggetto della consulenza richiesta e redige pertanto un elaborato viziato da errori.

Una recentissima sentenza del Tribunale di Rimini (depositata il 14.9.2021, avente n. 804) determina il concetto di colpa grave come segue: gli estremi della colpa grave richiesta dall'art. 64 c.p.c. vanno cercati nella violazione grossolana delle regole di diligenza, prudenza e in una marchiana imperizia.

Il citato art. 64, comma 2, c.p.c., punisce il consulente che commette tali fattispecie di reato con l'arresto fino ad 1 anno oppure con l'ammenda fino a 10.329 euro, oltre alla pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione da 15 giorni a 2 anni (art. 35 c.p.).

Si tratta di disposizione, tuttavia non così preoccupante poiché **oblazionabile** ex art. 162 *bis* c.p.

Art 162 bis c.p. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

[1] Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

[2] Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

[3] L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

[4] In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

[5] La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

[6] Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Per un sicuro accesso alla procedura di oblazione, occorre però assicurarsi la eliminazione delle *conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore*. Centra l'obiettivo una buona assicurazione professionale, che risarcisca il danneggiato.

La procedura della oblazione, che comporta la estinzione del reato, è però praticabile solo per le contravvenzioni punite alla pena alternativa dell'arresto o della ammenda.

Non si applica ai delitti, ovvero a tutte le altre disposizioni penali che concernono il consulente tecnico.

Il CTU è pubblico ufficiale e da ciò discende il trattamento severo.

La definizione di Pubblico Ufficiale si trova nell'art. 357 c.p.

Art. 357 Codice penale - Pubblico Ufficiale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La **giurisprudenza** ha avuto modo in varie occasioni di pronunciarsi a proposito di consulenti tecnici e periti.

Cass. civ., sez. III, 10.8.2004, n. 15411

Nella verbalizzazione di queste informazioni il c.t.u., essendo un ausiliario del giudice, è un pubblico ufficiale (ai sensi dell'art. 357 c.p.), in quanto concorre alla formazione della volontà del giudice (Cass. pen sez. 6^a, 13.6.1984, Battaglia). Ciò comporta che l'atto da lui posto in essere costituisce un atto pubblico, facente fede fino a querela di

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

falso, in merito al punto che quelle informazioni sono state effettivamente a lui rese (art. 2700 c.c. ed art. 479 c.p.)”.

Cass. pen. Sez. VI, 7.1.1999, n. 4062

*Il consulente tecnico del p.m. - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini della polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.p.) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), **assume la qualifica di p.u.** Tale qualità, ai fini del reato*

di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento

Il **verbale** redatto dal Consulente in qualità di Pubblico Ufficiale costituisce **atto pubblico**, anche riguardo ai fatti che il CTU asserisca essersi verificati in sua presenza. Per tali ragioni, nei suoi confronti, si può procedere solo con **querela di falso**; tale istituto non è invece ammissibile per il contenuto della consulenza tecnica, la quale **non fa pubblica fede** delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti.

Tra le ipotesi di reato astrattamente riconducibili al Consulente Tecnico vi sono: il **peculato** (art. 314 c.p.); la **concussione** (art. 317 c.p.); la **corruzione per l'esercizio della funzione** (c.p. art. 318); la **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (c.p. art. 319); la **corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.); l'**abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.); l'**usurpazione di funzioni pubbliche** (art. 347 c.p.); il **rifiuto di uffici legalmente dovuti** (art. 366 c.p.); la **falsa perizia o interpretazione** (art. 373 c.p.) e la **frode processuale** (art. 374 c.p.); **falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 479 c.p.).

Va, inoltre, sottolineato che al perito si possono applicare, pur in assenza di uno specifico richiamo, le norme incriminatrici relative al delitto di **patrocinio o consulenza infedele** (art. 380 c.p.), nonché quelle relative alle altre **infedeltà del patrocinatore o Consulente Tecnico** (art. 381 c.p.), le quali comunque presuppongono, quale elemento costitutivo del reato, la sussistenza di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Peculato

Art. 314 c.p. “[1] *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

[2] *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”*

Concussione

Art. 317 c.p. [1] *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 318 c.p. “*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni*

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Articolo 319 c.p. *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.*

Corruzione in atti giudiziari

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Art. 319 ter c.p. “[1] *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni*2.

[2] *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*”.

Significativa la pronuncia **Cass. Pen. 13 febbraio 2018 n. 17523**: “*Anche l'attività peritale o di consulenza d'ufficio (sia disposta dal giudice civile che dal pubblico ministero nel processo penale) svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario ave sia resa consapevolmente in senso difforme dalla realtà costituisce un atto contrario ai doveri d'ufficio commesso dal pubblico ufficiale, in quanto concorre funzionalmente all'esercizio della funzione giudiziaria (e, se oggetto di un accordo corruttivo, può costituire condotta del reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter c.p.), ma affinché ciò possa ritenersi configurabile, è necessario sussista l'elemento costitutivo del predetto reato, consistente nella promessa o della dazione di denaro o di altre utilità, oggetto dell'accordo*”.

L'abuso d'ufficio

Art. 323 c.p. :”[1] *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni*2.

[2] *La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità*”.

V'è una severa sentenza in tema che spiega i termini della responsabilità del CTU nel reato di omissione di atti di ufficio:

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Cass. pen. Sez. VI, 14/02/2012, n. 6903: *“La condotta consistente nell'avere, il geometra nominato in qualità di consulente tecnico di ufficio in una causa civile, dopo aver accettato l'incarico e percepito all'uopo una determinata somma di denaro, omesso di depositare la relazione di consulenza nel termine concesso, così come in epoca successiva, senza giustificare il mancato adempimento dell'incarico, integra il reato omissivo di cui all'art. 328, comma primo, c.p. e non anche la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 366 c.p., la quale impone di considerare sanzionati i soli comportamenti prodromici alle assunzioni di funzioni pro tempore demandate dall'A.G. e non anche quelli attinenti alla fase di esecuzione dell'incarico.”*

Usurpazione di funzioni pubbliche

Art. 347 c.p. *Chiunque usurpa una funzione pubblica [c.p. 357] o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego [c.p. 358, n. 1] è punito con la reclusione fino a due anni.*

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [c.p. 360; c.p.p. 289].

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Art. 366 c.p. *“[1] Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 301 a euro 5162.*

[2] Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

[3] *Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.*

[4] *Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte."*

In merito si evidenziano alcune interessanti pronunce della Corte di Cassazione

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/02/2012, n. 6903

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione, pertanto, di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. (Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa civile).

Cass. pen. Sez. III, 23/02/1982, n. 5676

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 366 c. p. non è richiesto che il rifiuto di assumere l'incarico o le funzioni sia espressamente dichiarato, ma, pure non essendo sufficienti una mera tergiversazione o un perdurante ritardo ad adempiere, il rifiuto può desumersi dal comportamento tenuto dal soggetto attivo del reato quando esso si manifesti attraverso un fatto positivo univoco e concludente (fattispecie relativa a indebita ammissione del deposito della relazione da parte del consulente tecnico).

Falsa perizia o interpretazione

Art. 373: *"Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.*

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte."

La giurisprudenza ha sostenuto che nell'art. 373, trattandosi **di delitto contro l'amministrazione della giustizia**, la persona offesa sia lo Stato (C., Sez. VI, 10.4.2008). Tuttavia, a questo può aggiungersi **un'altra vittima** quando la sua sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

astratta, potendo arrecare - la falsa perizia o interpretazione - offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato (C., Sez. VI, 26.3.1999; cfr., peraltro, C., Sez. VI, 15.10.2002).

Ciò non consente però di ritenere che sia legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che subisca un pregiudizio dal reato di falsa perizia di cui all'art. 373, trattandosi di una fattispecie incriminatrice in cui il bene giuridico protetto è esclusivamente l'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (C., Sez. VI, 29.1-2.2.2018, n. 5240; C., Sez. VI, 16.4-24.4.2015, n. 17375; C., Sez. VI, 20.3.2013, n. 13065).

Frode processuale

Art. 374 c.p. “[1] *Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni*2.

[2] *La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.*”

Importante ai fini della configurabilità della fattispecie è l' idoneità della condotta ingannatoria del consulente. In merito si è pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/09/2017, n. 51681 rv. 271537): “*Il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazioni e determinazioni del consulente. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 21/10/2016)*”

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

In relazione agli artt. 373 e 374 c.p., sono previste anche delle **aggravanti oggettive** (art. 375 c.p.), che non valgono per la perizia del processo civile (che non si conclude con condanne detentive o pecuniarie, penali) ma per il processo penale:

- la pena della reclusione da 3 a 8 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a 5 anni;
- la pena della reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna superiore a 5 anni;
- la pena con reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

L'art. 376 c.p., infine, prevede la non punibilità per il colpevole che ritratti il falso e manifesti il vero **non oltre la chiusura del dibattimento penale**.

Se il falso è commesso nel processo civile, la ritrattazione esclude la punibilità se interviene prima che sulla domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 479 c.p. *“Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482], attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 [c.p. 491, 493; c.n. 1127, 1128] “*

Secondo la Corte Cass. pen. Sez. V Sent., 13/01/2020, n. 18521 **“Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all'art. 479, primo comma, cod. pen., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell'attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice. (In motivazione, la Corte ha, altresì, dichiarato manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. relativamente all'applicazione al**

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

consulente tecnico dell'art. 479 cod. pen. piuttosto che dell'art. 373 cod. pen., configurabile nei confronti del perito, escludendo qualsiasi disparità di trattamento sia perché i due reati sono puniti con la medesima pena edittale nel massimo sia perché le due figure di esperti, nel codice di rito, hanno ruoli e funzioni non equiparabili).”

Ricusazione e astensione del CTU nel processo civile

Il consulente scelto fuori dagli iscritti all'albo dei CTU non ha l'obbligo di prestare il suo ufficio.

Ai sensi dell'art. **63. c.p.c.** il consulente iscritto all'albo dei CTU ha invece l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

La differenza fra la ricusazione e l'astensione è che l'astensione è denunciata dal CTU mentre la ricusazione è chiesta da una o più parti processuali. In entrambi i casi la proclamazione deve essere fatta entro un termine perentorio e sulla stessa decide il giudice.

Lo schema è questo:

- nomina del CTU,
- comunicazione della nomina,
- entro 3 giorni dell'udienza di comparizione il CTU o la parte devono fare la loro dichiarazione: rispettivamente denuncia di astensione o istanza di ricusazione.
- il giudice poi provvede con ordinanza non impugnabile, cioè decide in maniera definitiva

Vedasi all'uopo gli artt. 191, 192 c.p.c. e 89 disp. att. c.p.c

c.p.c. art. 191. Nomina di consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone

c.p.c. art. 192. Astensione e ricusazione del consulente

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 89. disp. att. c.p.c. Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio

L'art. 192, comma 2, c.p.c., prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, dunque, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. **Non è consentita deroga** a tale principio nemmeno nell'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, dal momento che, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di **sostituzione** affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c. (secondo cui: *“Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”*), spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta. (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/11/2018, n. 28103).

Ma quali sono i motivi per cui un CTU può essere ricusato o può astenersi?

L'art. 63 c.p.c. dispone che il CTU può essere ricusato per gli stessi motivi per cui può essere ricusato un giudice. Tali motivi sono elencati nell'art. 51 c.p.c.

In mancanza di specifica tipizzazione normativa, l'avviso prevalente identifica il giusto motivo di astensione, in via analogica, nelle ipotesi stabilite per il giudice dall'art. 51 c.p.c.

L'art. 51, in particolare si occupa dell'astensione dei giudici.

Art. 51. c.p.c. - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”

Alcune specificazioni sui casi sopra elencati:

L'interesse diretto: il caso in cui vi sia un interesse, sia esso diretto ovvero indiretto, sia esso di natura morale o economica comprometta l'effettiva terzietà.

L'inimicizia deve riguardare rapporti estranei al processo che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione. L'inimicizia che viene in rilievo non è mera antipatia o acrimonia, ma deve essere così grave da lasciar presumere un'ostilità radicata e tenace.

Per “causa pendente” si intende, non solo una controversia civile, ma anche un procedimento penale e amministrativo. La conoscenza personale o la instaurazione di rapporti lavorativi od accademici non sono di per sé motivo di astensione. La pubblicazione insieme di una o più opere, essendo ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, caratterizzata talvolta da un numero limitato di componenti, al fine di rendere possibile la formazione di commissioni esaminatrici, non rende di per sé viziato il procedimento, non essendo a rigore causa di astensione.

Onorari del CTU e liquidazione dei compensi

QUADRO NORMATIVO

Il Consulente tecnico di ufficio, al termine dell'esperimento delle operazioni, in qualità di ausiliare del Giudice, ha diritto al **compenso** per le sue prestazioni. Le parti sono tenute **in solido tra di loro a pagare le spettanze al Consulente tecnico ex art. 1294 c.c.**, a prescindere dalla successiva determinazione della ripartizione delle spese.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

L'istanza di liquidazione.

Per gli ausiliari del magistrato l'**art. 71 c. 2 T.U.** prevede la presentazione della domanda di liquidazione, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico (trascorsi 200 giorni, invece, dalla trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno).

La **liquidazione delle competenze al CTU costituisce titolo esecutivo** che questi può azionare anche proponendo una domanda monitoria (ovvero: ricorso per decreto ingiuntivo).

Il compenso al CTU e quindi le tariffe sono regolate dagli dal DPR **115/2002** e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002).

Come anzidetto del T.U. Spese di Giustizia la parte che riguarda il compenso del CTU è il titolo VII, ovvero dagli art. 49 al 72 (si tenga presente che permane in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 del L. 319/1980).

Art. 4. Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Unitamente al T.U. Spese di Giustizia è stato approvato il Decreto Ministeriale 30.5.2002 “*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione delle autorità giudiziari a in materia civile e penale*”. Tale provvedimento, oltre ad aggiornare gli onorari di vacanza, rinnova e rivede le tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall’Autorità Giudiziaria precedentemente previsti dalla L. 8.7.1980 n. 319 e dal DPR 14.11.1983 n. 820.

L’allegato del D.M. 30.5.2002 intitolato “Tabelle concernenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 8.7.1980 n. 319” prevede una lunga serie di Tabelle da utilizzarsi a seconda del genere di incarico affidato al consulente.

Nel 2012 è entrato in vigore il DL. 1/2012 che all’art. 9 prevede l’abrogazione delle tariffe professionali, ma la corte di cassazione (SENT. N. 9781/2016) afferma che per gli incarichi di CTU **restano ferme le norme di cui al TU 115/2002**. Nella sostanza, al fine dell’opera prestata, il compenso viene attribuito non tanto al professionista ma all’ausiliario, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa.

Come anzidetto per le modalità del calcolo delle spettanze del CTU vedasi gli art. **49 e ss del TU spese di giustizia**.

La liquidazione delle spettanze degli ausiliari spetta al magistrato con decreto

Il decreto è comunicato al CTU e alle parti e costituisce titolo immediatamente esecutivo

In caso di opposizione il rito utilizzato è quello sommario di cognizione il cui termine (a seguito di una circolare del Ministero di Grazie e Giustizia 7.11.2012) è stato portato a 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione alle parti.

Di seguito si riporta la normativa di riferimento.

Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Titolo VII

Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L) (Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

In merito si veda: **Cass. civ. Sez. II Ord., 20/04/2021, n. 10367**

“La liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ove l'accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest'ultima una pluralità di accertamenti. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l'elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell'individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione).”

ART. 50 (L) (Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (1)
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
(1) Per la determinazione degli onorari fissi e variabili spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, vedi ora il D.M. 30 maggio 2002.

ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

ART. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari)

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

ART. 53 (L) (Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

ART. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 55 (L) (Indennità e spese di viaggio)

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

Titolo XIII

ART. 71 (L) (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: **trascorsi cento giorni** dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177

Il Tribunale Brescia Sez. II Sent., 06/06/2018 si è in merito così pronunciato: *“In materia di liquidazione del compenso del consulente del giudice, la decadenza introdotta dall'art. 71, D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese giustizia), vale soltanto nell'ambito processuale, ma non incide sul diritto sostanziale al compenso. Una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, infatti, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio, ma ciò non può comportare alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, in quanto il consulente può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera.”*

L'opposizione al decreto di pagamento

È possibile, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, proporre **opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del Consulente**. L'opposizione al decreto di pagamento è disciplinata dall'art. articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

ART. 170 (Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Articolo 15 - Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Dunque, l'opposizione si propone con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* da depositarsi nella **cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento entro 30 gg. dalla comunicazione del decreto.**

Difatti il nuovo testo dell'art.170 d.p.r. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 34, comma 17 d.lgs. n. 150/2011) rinvia per l'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato all'art. 15 del d. lgs. n. 150/2011. Quest'ultima disposizione stabilisce che le controversie previste dall'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione. Spiega quindi la Cassazione, alla luce della ricostruzione normativa, che «la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va individuata in quella di cui all'art. 702 quater c.p.c. (...) che prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione».

L'intervento della giurisprudenza in materia si è reso necessario per specificare alcune cruciali questioni in tema di competenza ed impugnazioni.

Cass. civ. Sez. II Ord., 12/09/2019, n. 22795: “Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, *ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002*, spetta alla **competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o**

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato.”

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/03/2020, n. 5990: *“L’ordinanza del tribunale che abbia deciso sull’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di **definitività su diritti soggettivi**; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è **soggetta a ricorso per cassazione** ai sensi dell’art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell’art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell’ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.”*

Per completezza, si riporta di seguito la normativa di riferimento in materia di liquidazione dei compensi dei consulenti del Giudice.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 2002⁽¹⁾

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2002, n. 182.

(2) Emanato dal Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

1. 1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità «Affari di giustizia», dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Allegato

Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

1. Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

fino a € 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

fino a € 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da € 516.456,91 e fino a € 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

fino a € 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da € 516.456,91 e fino a € 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

5. Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 970,42.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

6. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a € 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;

da € 3.098,75 e fino a € 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a € 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;

da € 3.098,75 e fino a € 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;

da € 5.164,58 e fino a € 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;

da € 15.493,72 e fino a € 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da € 30.987,42 e fino a € 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da € 51.645,70 fino e non oltre € 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

7. Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 193,67 a € 582,05.

8. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a € 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da € 516.456,91 e fino a € 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;

da € 5.164.569 fino e non oltre € 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da € 516.456,91 e fino a € 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da € 5.164.569 fino e non oltre € 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

9. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

10. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05.

11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade,

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

13. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a € 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

14. Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a € 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

15. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 96,58.

16. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

17. Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da € 258,24 e fino a € 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

da € 516,47 e fino a € 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
da € 2.582,29 e fino a € 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da € 25.822,85 fino e non oltre € 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

18. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 241,70 ad un massimo di € 4.852,11.

20. Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale € 19,11;

ispezione esterna di cadavere € 19,11;

autopsia € 67,66;

autopsia su cadavere esumato € 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da € 48,03 a € 145,12;

per accertamenti su cadavere da € 116,20 a € 387,86.

21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77.

22. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di € 14,46 a campione.

23. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di € 28,92 a campione.

24. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

25. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 28,92 a € 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

26. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica € 19,11;

esame necroscopico € 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da € 48,03 a € 145,12;

per esame necroscopico da € 96,58 a € 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

27. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 67,66 a € 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da € 48,03 a € 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

28. Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 484,95.

29. Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Avv. Fausto Moscatelli

MODULO 2

L'iter procedurale civile

Relatore: **Avv. Fausto Moscatelli**
Bergamo, 28 ottobre 2021

Gli albi dei consulenti tenuti nei Tribunali

Per poter essere nominati consulenti del Giudice è necessaria l'iscrizione ad un apposito albo conservato presso ogni Tribunale.

Le disposizioni attuative al codice di procedura civile dettano la normativa in materia di formazione, conservazione, iscrizione e permanenza nell'albo dei consulenti tecnici.

art. 13. Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [c.p.c. 61] .

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.

art. 14. Formazione dell'albo.

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici [disp. att. c.p.c. 15] .

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale [c.p.c. 58, 61].

art. 15. Iscrizione nell'albo.

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

***Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo**, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo [disp. att. c.p.c. 5] .*

Art. 16. Domande d'iscrizione.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1. estratto dell'atto di nascita;*
- 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;*
- 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;*
- 4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;*
- 5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.*

art. 17. Informazioni.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

art. 18. Revisione dell'albo.

*L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo [disp. att. c.p.c. 14] deve provvedere alla **revisione** dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 15] o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.*

Nomina del CTU, udienza di conferimento dell'incarico con formulazione del quesito

Il provvedimento che dispone la c.t.u. nella prassi contiene:

- a) il **nome** dell'ausiliario designato (sui criteri di scelta è interessante l'art. 22 disp. att. c.p.c.¹);
- b) la **fissazione dell'udienza** per la **comparizione dell'esperto** per l'assunzione dell'incarico e la prestazione del giuramento prescritto. Alla

¹ **disp.att.c.p.c. art. 22. Distribuzione degli incarichi**

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [disp. att. c.p.c. 23].

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

disp.att.c.p.c. art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo [disp. att. c.p.c. 22] in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (art. 193 c.p.c.)

c) la succinta esposizione dei **motivi giustificanti** il ricorso all'adottato mezzo istruttorio;

d) la **formulazione dei quesiti** da sottoporre al c.t.u.; sulla struttura del quesito le parti potranno interloquire col giudice e fra loro nella udienza in cui il CTU riceve l'incarico e presta giuramento

e) la **fissazione di un termine alle parti per la nomina di propri consulenti tecnici**. In genere le parti nominano il loro CTP nella stessa udienza, ma possono farlo sino all'inizio delle operazioni peritali, nel tale ultimo caso dovranno depositare telematicamente nel fascicolo la nomina.

f) Nella udienza in cui il CTU giura, allo stesso viene richiesto se voglia un **fondo spese**, il quale viene in caso positivo provvisoriamente attribuito a una o più delle parti costituite oppure a tutte in solido fra loro. In tale occasione il CTU viene generalmente autorizzato all'**uso del mezzo proprio** e se del caso ad avvalersi di collaboratori o altri specialisti **ausiliari**

g) Il provvedimento del giudice contiene anche svariati **termini a carico del CTU**. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (art. 195 c.p.c.). Il CTU può chiedere con istanza motivata la proroga di questi termini, ove non riesca a rispettarli. I giudici generalmente non pongono particolari difficoltà a concedere una o più proroghe, soprattutto ove le parti non protestino.

La consulenza tecnica nei processi moderni è sempre più frequente stante la massiccia presenza delle scienze e delle tecniche nella vita sociale ed economica. Fatalmente anche le controversie ne vengono ampiamente interessate.

Il giudice sulla ammissione della consulenza tecnica ha poteri molto ampi.

Il **provvedimento di rigetto** dell'istanza di c.t.u. deve essere adeguatamente motivato, in particolar modo quando la parte abbia specificato in modo analitico le

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

ragioni della ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione. Per assolvere l'obbligo di giustificazione del diniego, nel provvedimento negativo debbono essere illustrate le ragioni per cui il giudice, alternativamente:

- a) reputi la sufficienza ed esaustività degli elementi istruttori già acquisiti ai fini del decidere
- b) ritenga di poter risolvere da sé, sulla base di cognizioni proprie integrate da presunzioni e nozioni di comune esperienza tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione dei dati rilevanti ai fini della decisione

Limiti alla consulenza tecnica

Il processo civile è fortemente condizionato dall'iniziativa di parte e il giudice ha scarsissimi poteri per sopperire alla loro inerzia o ai loro ritardi. Il processo civile viene gestito sulle allegazioni probatorie delle parti, che hanno termini perentori per farle.

Le prove non chieste o chieste in ritardo, i documenti non prodotti o prodotti in ritardo escono dalla sfera di disamina del giudice e conseguentemente del CTU.

E' questa la severa regola che impronta il processo civile.

L'esperimento della c.t.u. rimane subordinato e condizionato al rispetto:

- a) **dell'onere di allegazione dei fatti principali** gravante sulle parti, talché l'indagine peritale - pur in funzione percipiente - deve avere ad oggetto i fatti prospettati dalle parti e non può essere rivolta alla ricerca di ulteriori elementi di fatto non dedotti da porre a sostegno delle rispettive pretese, eccettuati i fatti c.d. accessori acquisibili dal c.t.u.;
- b) **dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio**, dacché la c.t.u. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti, a meno che i fatti da provare possano essere accertati unicamente mediante il ricorso a specifiche cognizioni tecniche

I descritti limiti vengono sinteticamente indicati con il richiamo al **divieto di c.t.u. esplorativa**, di adoperare cioè lo strumento di indagine per l'acquisizione di imprecise circostanze ovvero per supplire alla deficienza di allegazioni o prove (→ C. 212/2006; C. 20910/2004; C. 12809/2004).

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Limiti oggettivi: altre limitazioni alle possibili attività peritali vengono ravvisati **dal punto di vista oggettivo**, giacché non su tutti i fatti o le situazioni può svolgersi l'attività di accertamento o valutazione ad opera del consulente.

In primis, la c.t.u. non può avere ad oggetto **valutazioni di contenuto squisitamente giuridico** (ad es. accertamento della proprietà su un bene, esistenza di un inadempimento contrattuale), **settore di esclusiva pertinenza del giudice**.

Non può infine demandarsi al c.t.u. il compito della **interpretazione e valutazione di prove documentali**, attività in cui si sostanzia il *proprium* della delibazione giudiziale. Conforme, sul punto, la giurisprudenza (C. 8206/1993 circa l'esistenza di obbligazioni nascenti da una scrittura privata).

La valutazione della consulenza tecnica

È principio generale e fondante il vigente sistema processuale il primato della valutazione giudiziale, espresso nel celeberrimo brocardo *iudex peritus peritorum*: **il giudice ha piena libertà ed autonomia nella valutazione degli accertamenti, delle argomentazioni e dei pareri scientifici del consulente tecnico d'ufficio, che non rivestono alcun carattere vincolante per l'organo giudicante**.

Se c'è adesione del giudice alle conclusioni peritali, **non sussiste obbligo di specifica valutazione per essere sufficiente una motivazione per relationem alla consulenza**: basta cioè che la pronuncia richiami, manifestando condivisione, le conclusioni del consulente, senza necessità di esaminare e confutare le contrarie deduzioni delle parti o dei loro consulenti.

Se è vero che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio **non hanno efficacia vincolante per il giudice** e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.

E' di interesse per il consulente tecnico nel processo civile sapere che si è precisato che il giudice:

- a) se intende negare o mettere in dubbio l'esistenza o la ricostruzione storica dei fatti accertati dall'ausiliario (c.t.u. in funzione percipiente), deve indicare le circostanze empiriche e gli argomenti asseverativi che giustificano la diversa conclusione;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

b) se intende discostarsi dagli apprezzamenti tecnici o dal ragionamento logico (ad es. sulla derivazione dal fatto storico di determinate conseguenze) seguito dall'ausiliario (c.t.u. in funzione deducete), il giudice è tenuto a individuare il vizio metodologico oppure l'errore tecnico e ad addurre valide argomentazioni scientifiche contrapposte a quelle delle c.t.u.

Dunque il CTU saprà come difendere la sua relazione e i CC. TT. PP. come insidiarla.

Il **Giudice di Appello**, può andare di **diverso avviso rispetto a quello di primo grado**, e può esercitare la facoltà discrezionale di richiedere un approfondimento tecnico, ammettendo a consulenza tecnica richiesta dalla parte, con ciò implicitamente ritenendo di aver necessità di un ausilio tecnico per definire la controversia su un punto decisivo dall'impianto logico della sentenza

Requisiti, incompatibilità e incompetenza del CTU, albo dei consulenti tecnici, dei periti e degli esperti

Si veda il paragrafo sulla ricusazione e astensione del CTU.

Deontologia ed etica del consulente tecnico in ambito giudiziario

Sul punto si segnala un lavoro del CNI che può essere scaricato anche in formato PDF:

https://www.cni.it/images/Ingegneria_Forense/Tabacco_12_luglio_2019.pdf

Il procedimento disciplinare

Le disposizioni attuative al codice di procedura civile disciplinano il procedimento disciplinare nei confronti dei consulenti tecnici d'ufficio. È possibile, all'esito di tale procedimento, sanzionare il consulente che ha violato le norme disciplinari.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Art. 19. Disciplina.

*La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che **non hanno** tenuto una condotta morale [e politica] specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.*

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.

Art. 20. Sanzioni disciplinari.

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1. l'avvertimento;*
- 2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;*
- 3. la cancellazione dall'albo.*

Art. 21. Procedimento disciplinare.

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, [disp. att. c.p.c. 19] il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo [disp. att. c.p.c. 15] ultimo comma.

Art. 21 disp. att. cpc

Procedimento disciplinare

- 1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.**
- 2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.**
- 3. Il comitato decide sentito il consulente.**

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

<p>4. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.</p>

Ai sensi dell'art. 21 disp. att. c.p.c., qualora il Presidente del Tribunale ritenga necessario promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti del Consulente, comunica formalmente al CTU quanto contestato, raccogliendo risposta scritta.

Nel caso in cui questi non risolva la questione e il Presidente del Tribunale ritenga opportuno dover continuare il procedimento, il CTU viene invitato con biglietto di Cancelleria a presentarsi personalmente davanti al Comitato disciplinare previsto dall'art. 14 disp. att. c.p.c., la cui decisione (trattandosi di un organo collegiale) andrà presa a maggioranza di voti. Dopo l'audizione del Consulente, il Comitato prenderà le sue decisioni.

Se le difese addotte dal tecnico risultino soddisfacenti, il Comitato può disporre l'**archiviazione**.

In caso contrario si aprirà il procedimento che potrà esitare nella **assoluzione** oppure nella **applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 20 disp. att. c.p.c.

Entro **15 giorni** dalla notifica del provvedimento, il Consulente può sporgere **reclamo al Comitato**, formato dal Primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore generale della Repubblica, dal Presidente dell'Ordine forense e dal Presidente dell'Ordine professionale a cui l'interessato appartiene, i quali, decidendo nel merito, possono anche riesaminare i fatti e valutare l'ingiunzione della sanzione.

Contro la decisione del Comitato in sede di Appello, **non è possibile alcun altro reclamo o ricorso**.

Le **sanzioni disciplinari** che possono essere comminate ai consulenti sono:

L'avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al CTU per la mancanza commessa o per il comportamento tenuto con esortazione a non ricadervi.

La sospensione dall'Albo per un tempo non superiore a un anno incide ovviamente sulla professione del Consulente sospeso, dal momento che, come conseguenza di tale sanzione, costui non potrà essere nominato, non potrà accettare l'incarico se nominato e non potrà proseguire nell'espletamento del mandato affidatogli per tutta la durata della sospensione. Alla fine di tale periodo, il Consulente potrà riprendere l'esercizio delle sue funzioni senza ulteriori provvedimenti da parte del Comitato.

La cancellazione dall'Albo è invece una sanzione espulsiva ed è quindi la più grave, in quanto definitiva impedendo al professionista di esercitare ulteriormente il

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

proprio ruolo di CTU. Risulta dubbio se a seguito di tale espulsione il soggetto possa esercitare le funzioni di CTP.

Il procedimento disciplinare all'ordine di appartenenza

L'Ordine degli Ingegneri può avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti che violano le regole deontologiche. Tale procedimento è disciplinato dal RD 2537/1925. Di cui si riportano le norme fondamentali in materia.

REGIO DECRETO 2537\1925

Capo III

Dei giudizi disciplinari

43. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti,

ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

44. Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

45. Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

46. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

47. Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

48. Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

49. L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio.

Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

50. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

Una centrale sentenza relativa al procedimento disciplinare degli ingegneri è la **Cass. civ. Sez. Unite, 10-12-1993, n. 12165**, che si riporta di seguito integralmente.

*1. Con sentenza del 6 marzo 1990 del G.I.P. presso il Tribunale di Lucca fu inflitta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di lire 667.000 di multa all'ingegnere SM, imputato, quale presidente del consorzio degli enti pubblici lucchesi Acque e Terme, del delitto di **peculato continuato**. 2. Al M, sottoposto a procedimento disciplinare, fu poi inflitta dal consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia di Lucca la sanzione della sospensione per mesi sei dall'esercizio della professione.*

3. Il consiglio nazionale degli ingegneri, con decisione del 17 gennaio 1992, confermò quella dell'organo provinciale, osservando, tra l'altro, che, sebbene i fatti costituenti reato fossero estranei all'esercizio della professione di ingegnere, nondimeno l'incolpato doveva rispondere dell'addebito disciplinare, avendo egli omesso di serbare - violando il precetto deontologico - una rigorosa condotta morale, richiesta a tutti gli ingegneri per il solo fatto di essere iscritti nel relativo albo; e che il fatto di cui l'incolpato si era reso colpevole, di particolare gravità, aveva suscitato un notevole allarme nell'ambiente locale ed aveva arrecato danno al prestigio ed al decoro della classe e giustificava in concreto la sanzione disciplinare adottata.

4. Ha proposto ricorso per cassazione a queste Sezioni Unite il Marchi, sulla base di tre motivi. Il consiglio provinciale degli ingegneri non ha svolto attività in questa sede.

Motivi della decisione

*1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della legge 24 giugno 1923 n. 1395, 43 e 46 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e 2 della legge 25 aprile 1938 n. 897, per non avere il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri ritenuto che, agli effetti disciplinari, potevano avere rilevanza soltanto comportamenti posti in essere nell'esercizio delle funzioni di ingegnere, mentre il fatto considerato dallo stesso Consiglio nel caso di specie aveva riguardato una appropriazione di danaro conseguita da esso ricorrente nella sua qualità di presidente degli Enti Pubblici Lucchesi Acque e Terme; ed anche la condanna penale gli era stata inflitta nella citata sua qualità e **non per fatti commessi nell'esercizio della professione di ingegnere.***

*Con il secondo motivo (da esaminare congiuntamente al primo, al quale si rivela connesso) il ricorrente denuncia violazione dell'art. 62 del citato decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, ribadendo che **il potere disciplinare dell'organo professionale doveva essere limitato all'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, di comportamenti rientranti nell'ambito della professione di ingegnere.***

Le censure non sono fondate.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha correttamente evidenziato che la specifica previsione degli artt. 5 n. 4 della legge 1395/1923 e 43 del R.D. 2537/1925, i quali fanno riferimento ad abusi e mancanze commessi nell'esercizio della professione, non esclude la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti realizzati dall'ingegnere, anche se non direttamente commessi con tale qualifica professionale.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

*Infatti il potere degli organi professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti, implica anche la facoltà di valutazione negativa, rispetto al decoro della professione, di determinati fatti e comportamenti obiettivamente riprovevoli e suscettibili, in quanto tali, ancorché non integranti abusi e mancanze stricto sensu in diretta relazione con la professione, di essere disciplinarmente sanzionati (sul punto, ved. sentenze 22.6.1990 n. 6312 e 0.7.1991 n. 7543 di queste Sezioni Unite). In tale ottica la **giurisprudenza ha più volte ritenuto che anche un ingegnere pubblico dipendente - come tale non esercitante la libera professione - possa essere sottoposto a procedimento disciplinare per fatti connessi alle sue pubbliche funzioni e per aver violato (anche) norme deontologiche: laddove nel caso in esame il Marchi era le-gato alla pubblica amministrazione, come ben ha rilevato il Con-siglio Nazionale, da un rapporto affine a quello di pubblico impiego.***

La scelta della sanzione disciplinare fu prerogativa del citato Consiglio ed adeguatamente motivato (in relazione alla gravità del fatto, alla pena della reclusione inflitta all'incolpato ed al clamore suscitato nell'ambiente locale) e non è sindacabile in questa sede.

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 445 c.p.p., per non avere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri considerato che, secondo la citata norma, in caso di condanna inflitta dal G.I.P. a seguito di "patteggiamento", non possono essere applicate pene accessorie e la sentenza di condanna non fa stato in altro giudizio civile od amministrativo.

Anche questa censura non è fondata.

Questa Corte, in sede penale, ha affermato che la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi del comma 2° dell'art. 444 c.p.p., deve essere considerata di condanna - a ciò non ostando il fatto che essa si fonda sulla richiesta dell'imputato, la quale ha valore di mera confessione della responsabilità.

Benvero la condanna non fa stato in altro giudizio civile od amministrativo (art. 445 c.p.c.), senonché nella specie il Consiglio Nazionale ha preso in esame, ai fini disciplinari, non la condanna penale in sé ma il fatto, che ad essa aveva dato luogo, obiettivamente considerato, della sottrazione di una considerevole somma di danaro in danno di un ente pubblico, fatto sanzionato con pena detentiva e costituente (supra) grave violazione delle norme di deontologia professionale.

3. Conseguentemente il ricorso, così come proposto, deve essere rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo l'intimato espletato attività in questa sede.

P.Q.M.

la Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso; nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 16 luglio 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 1993

Avv. Fausto Moscatelli

MODULO 3

Le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività

Relatore: **Avv. Fausto Moscatelli**

Bergamo, 8 novembre 2021

Concetti di vizio, difetto, difformità, nesso causale, danno emergente e lucro cessante e altri

Il presente contributo si colloca nell'ambito delle controversie usuali in materia di appalto, prestazione d'opera, compravendita, vizi costruttivi degli immobili.

Si tratta di nozioni varie che, si ritiene, servano per la migliore partecipazione del tecnico al processo civile che le riguarda.

La lezione spiega nel dettaglio con maggiore diffusione il senso delle nozioni qui di seguito riportate e la loro attinenza ai casi giudiziari, dall'ottica del CTU e del CTP.

Un medesimo fatto può essere fonte **sia di responsabilità contrattuale sia di responsabilità extracontrattuale**, benché **non possa comportare un doppio risarcimento**, data la funzione compensativa del risarcimento e non punitivo soddisfattiva.

La responsabilità contrattuale può scaturire sia dalla violazione di un precedente obbligo sia contrattuale, sia di altra natura (ad es. gestione di affari altrui). La responsabilità extracontrattuale, invece, nasce da un fatto illecito e stabilisce un rapporto tra due soggetti venuti in contatto solo per via di quel fatto, produttivo del danno ingiusto.

La cosa compravenduta (nella compravendita), l'opera realizzata (nel contratto d'opera o nell'appalto) possono essere perfette o imperfette. Quando sono imperfette si ricercano le imperfezioni per accertarne l'esistenza, contarle e valutarne la gravità, nonché per liquidare i costi rimediali e gli eventuali danni correlati.

Il che è terreno d'elezione del consulente tecnico, cui il giudice affida tutte le questioni testè elencate.

Il significato dei termini dunque rileva e cioè rileva sapere cosa sono i vizi, i difetti e le difformità, il danno emergente, il lucro cessante, il nesso di causa.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Per **difformità** ai sensi degli artt. 1490², 1669³, 1667⁴ e 2226⁵ c.c deve intendersi una discordanza dalle prescrizioni contrattuali.

Per **vizio** deve intendersi una discordanza dalle regole dell'arte.

Per **difetto** deve intendersi una carenza funzionale o di godimento che diminuisce il valore della cosa stessa o la sua durata

² c.c. art. 1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

³ c.c. art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia

⁴ Art. 1667 - Difformità e vizi dell'opera

[1] L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

[2] Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha ***riconosciuto*** le difformità o i vizi o ***se li ha occultati***.

[3] L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

⁵ Art. 2226 - Difformità e vizi dell'opera

[1] L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

[2] Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

[3] I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Il nesso di causalità

Il tema del nesso causale è uno dei più delicati in diritto. Il nesso causale è il collegamento fra la condotta omissiva o commissiva del soggetto imputato nel processo penale o chiamato al risarcimento nel processo civile e l'evento o il danno che l'evento ha cagionato. Spesse volte l'identificazione del nesso causale è questione tecnica.

Ovviamente il tema del nesso causale non può essere qui esaurito, impiegando lo stesso approfondimenti tecnici e giuridici di complessità ancora non completamente risolta.

Semplificando si dice che il **rapporto causale** è composto da due elementi, uno positivo ed uno negativo. Quello positivo è che l'uomo con la sua azione abbia posto in essere una condizione dell'evento, e cioè un antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato. Quello negativo, invece, è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali.

Il **caso fortuito** - che esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso - consiste in un elemento imprevisto ed imprevedibile, che si inserisce nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rendendo inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa di esso.

Tuttavia possono essere segnalate due sentenze recentissime e autorevoli che spiegano i concetti utili, soprattutto valendo per noi poiché tracciano il diverso modo di intendere del processo civile e del processo penale.

Per aiutare la lettura valgono i neretti.

Corte cost., Sent., (data ud. 07/07/2021) 30/07/2021, n. 182

Il giudice civile non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'"**alto grado di probabilità logica**". Tale regola è affermata per il processo penale dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002,

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

n. 30328), per la quale “Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”. Per l'illecito civile vale, **invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria** (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584).

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 09-03-2021) 30-06-2021, n. 18584

La domanda risarcitoria in tema di responsabilità civile extracontrattuale si basa sulla regola e per cui il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, **con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"** (Cass. Sez. U. n. 576 del 11/01/2008), ciò perchè "In tema di illecito aquiliano perchè rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la **duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l'evento stesso.**" (Cass. n. 23915 del 22/10/2013; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018), tenendo conto che "lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto." (Cass. n. 47 del 03/01/2017).

Interessa anche il tema del concorso di cause, regolato dall'art. 41 c.p.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Art. 41 - Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, **non esclude il rapporto di causalità** fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Il danno emergente

Il concetto di **danno emergente** identifica ogni diminuzione patrimoniale **provocata dall'illecito o dall'inadempimento.**

Deve trattarsi di un perdita di **utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato** e fattispecie tipiche in tal senso possono rinvenirsi nel disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, nelle spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione, nella temporanea impossibilità di godere del bene, nei danni provocati alla persona o ai beni del creditore (ad es. a seguito di incidente stradale).

Il lucro cessante

Il lucro cessante si identifica nel mancato guadagno patrimoniale **provocato dall'inadempimento o dall'illecito** che si sarebbe dovuto conseguire in caso l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione. A differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene ad una **ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato**, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.

Criteri per la stima dei danni e del minor valore.

L'art. 1223 c.c., individua l'area del danno risarcibile. Tale disposizione va interpretata secondo i principi della teoria della regolarità causale, per cui il danno è risarcibile nella misura in cui esso possa considerarsi un effetto ordinario normale, e

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

quindi regolare, del fatto del danneggiante. Ciò comporta la conseguenza che nell'area del danno risarcibile **contrattuale** rientrano **solo le conseguenze immediate e dirette di esso**. Per quanto riguarda il danno **extracontrattuale**, invece, vi rientrano **anche i danni indiretti e mediati**, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della regolarità causale.

Art. 1223 c.c. Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il codice civile, inoltre, appresta una particolare disciplina in materia di **vendita** al fine di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi.

Art. 1490 c.c. Garanzia per i vizi della cosa venduta

[1] Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

[2] Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1492. c.c. Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto [c.c. 1453] ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione [c.c. 1668].

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale [c.c. 1286, 1453].

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Anche in tema di **appalto** vige una disciplina speciale.

1668. Contenuto della garanzia per difetti dell'opera

[1] Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

[2] Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Considerazioni generali

La norma, al pari degli artt. 1667 e 1669, presuppone il **totale completamento dell'opera**, in relazione alla quale risultino violate le prescrizioni contrattuali per l'esecuzione o le regole imposte dalla tecnica; invece, nei casi di omesso completamento, ovvero di rifiuto o di ritardo nella consegna, sorge la comune responsabilità dell'appaltatore *ex artt. 1453 e 1455*⁶

Una volta accertati i **vizi dell'opera**, può essere riconosciuto un diritto dell'appaltatore alla percezione di un qualsiasi compenso solo quando una parte della stessa sia utilizzabile ed il committente possa trarne un effettivo giovamento. Ciò non accade quando l'inadempimento sia totale ed assoluto, rendendo l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, sì da legittimare la domanda di risoluzione .

L'eliminazione dei vizi

⁶ **c.c. art. 1453. Risolubilità del contratto per inadempimento**

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione

c.c. art. 1455. Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Se le difformità ed i vizi sono **eliminabili**, e comunque non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, il committente può scegliere se chiederne l'eliminazione a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931⁷, o se, invece, pretendere una proporzionale diminuzione del prezzo, riservandosi di eseguire per conto proprio le riparazioni necessarie. A ciò si aggiunge in ogni caso, purché però vi sia **colpa** dell'appaltatore, il risarcimento dei danni non riparabili in forma specifica che ne siano derivati.

La riduzione del prezzo

La riduzione del prezzo, in presenza di un **minor valore dell'opera** a causa delle difformità o dei vizi, è finalizzata a porre il committente nella condizione economica corrispondente a quella in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato il contratto ad un prezzo inferiore.

Il committente ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario delle difformità dell'opera, a meno che queste ultime non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o da altre cause tali da incidere di per se stesse sul pregio dell'opera.

La riduzione è di regola **determinata in base a criteri obiettivi**, consistenti nel raffronto tra il valore ed il rendimento dell'opera pattuita, e quelli dell'opera effettivamente eseguita. Non è, tuttavia, da escludere che, in base a motivato apprezzamento, la differenza possa coincidere con il costo delle opere necessarie per le riparazioni e correzioni

La giurisprudenza afferma la **facoltà di scelta in capo al committente**: le due azioni sono tra loro **alternative** in quanto tutelano il medesimo interesse, che può essere soddisfatto **una sola volta**, e non due, con entrambi i rimedi.

Il risarcimento del danno e la colpa dell'appaltatore

L'azione per il risarcimento fa riferimento alle ipotesi in cui esistono danni non riparabili con l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, come, ad

⁷ c.c. art. 2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

esempio, quelli provocati a terzi o a cose del committente, o ancora derivanti dal mancato guadagno, o determinati dal ritardo nella consegna a seguito della eliminazione del vizio. Tale azione è proponibile in modo autonomo rispetto alle azioni di garanzia e rispetto alla risoluzione.

La **giurisprudenza prevalente** è orientata nel senso che i **rimedi speciali previsti dall'art. 1668, 1° co., spettano al committente anche in assenza di colpa dell'appaltatore**. Quella **minoritaria**, ed anche più risalente, sostiene la tesi più favorevole all'appaltatore (C. 820/1965; C. 1309/1961).

Recentemente in alcune pronunce è stato affermato dalla Corte che la colpa dell'appaltatore è presunta sino a prova contraria.

Peraltro, si è sostenuto che la responsabilità dell'appaltatore non possa essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, perché, nel contratto di appalto, non solo l'esecuzione dell'opera deve avvenire con l'osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l'impostazione dell'opera deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che lo stesso appaltatore non dimostri di aver agito come *nudus minister* del committente. Per tali ragioni, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a **titolo di responsabilità contrattuale**, derivante dalla sua **obbligazione di risultato**, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. Ciò in quanto, dovendo l'appaltatore assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, **egli è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

La risoluzione del contratto

Infine, il rimedio della **risoluzione** è **subordinato ai casi di maggior gravità delle difformità e dei vizi**, quando cioè l'opera risulta del tutto inadatta alla sua destinazione: tale requisito deve essere valutato con **criteri obiettivi**, considerando cioè la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, ma anche

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

soggettivi, qualora la possibilità di un particolare impiego o di un rendimento sia stata dedotta in contratto

La risoluzione può essere richiesta in presenza di casi di inidoneità totale, tale da incidere su tutta l'opera; ma non necessariamente definitiva, cioè non necessariamente irreparabile . Si è, tuttavia, al contrario affermato che l'inidoneità andrebbe identificata con una situazione non reversibile senza il totale rifacimento.

***Temi d'importanza nelle nuove cause
in materia di vizi costruttivi e dell'appalto manutentivo***

Gravità dei vizi

Il tema della gravità dei vizi è centrale nelle cause aventi ad oggetto i vizi costruttivi e oggi, dopo la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7756/2017, anche per l'appalto manutentivo.

Fa chiarezza la sentenza che segue:

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 28-05-2021) 19-10-2021, n. 28859

L'art. 1669 c.c., configura una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale.

Il costruttore è tenuto a rispondere anche i vizi e difetti che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".

Tale requisito di gravità è correlato alle **conseguenze** dei vizi di costruzione e non dalla loro oggettiva consistenza o dalla loro modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto (Cass. 1423/2019).

Configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorchè la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera, **purchè tali da influire negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica**, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorchè ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici .

Estensione della garanzia decennale ai vizi dell'appalto manutentivo, purché gravi

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite é recentemente intervenuta a dissipare un dubbio ingenerato dalla ambiguità dell'art. 1669 c.c. E difatti erano in molti a ritenere che la garanzia decennale posta a carico del costruttore dall'art. 1669 c.c. potesse valere solo per la fase costruttiva e non per le successive di manutenzione o ristrutturazione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha aperto la garanzia decennale anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10-01-2017) 27-03-2017, n. 7756

L'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli **interventi manutentivi o modificativi di lunga durata** su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) **gravi difetti** incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

Consulenti Tecnici d'Ufficio

Linee Guida per il Trattamento dei Dati Personali

E' di interesse sul tema una recente sentenza della Corte di Cassazione Civile.

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 19-09-2019) 21-01-2020, n. 1191

La piena partecipazione delle parti, a mezzo dei propri consulenti, all'indagine tecnica di ufficio con conseguente contemperamento del diritto alla privacy, da un canto, e il rispetto della regola del contraddittorio che presiede allo svolgimento del processo, dall'altro, consentono di ritenere adeguatamente considerata la materia del trattamento dei dati personali nel processo civile.

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale per il D.Lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Là dove le esigenze di tutela della riservatezza e di regolare svolgimento del processo non siano coincidenti, sarà il codice di rito a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa nel processo e, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy (Cass. 08/02/2011 n. 3034; in siffatta prospettiva, si vedano, ancora, tra le altre: Cass. 02/08/2012 n. 13914; Cass. 20/09/2013 n. 21612; Cass. 10/05/2018 n. 11322).

L'indicato principio, saldo nella affermazioni di principio di questa Corte di legittimità, vuole che **ove il diritto alla privacy venga fatto valere all'interno del processo, esso entra in bilanciamento con le regole proprie del primo e, tra esse, in principalità, con il diritto di difesa ed al contraddittorio per un'opera di contemperamento che resta affidata all'attività del giudice.**

Le **Linee Guida per il Trattamento dei Dati Personali per i Consulenti Tecnici d'Ufficio** e gli ausiliari, contenute nella **Delibera n. 46/2008 del Garante per la Privacy**, ribadiscono che l'attività dei consulenti tecnici è strettamente connessa e integrata all'attività giurisdizionale, con la quale condivide gli stessi compiti e le stesse finalità. Inoltre, richiama le norme civilistiche che si applicano a queste funzioni e le incombenze relative alla custodia della documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario e dei dati personali in essa contenuti.

I professionisti nominati consulenti Tecnici d'Ufficio e iscritti in un apposito Albo sono tenuti a seguire le norme indicate nel Codice Civile per lo svolgimento delle funzioni e delle istruzioni assegnate dall'autorità giudiziaria.

I CTU devono altresì rispettare i principi vigenti per la protezione dei dati personali quali la liceità, la finalità, la sicurezza e la pertinenza e sono tenuti a specifiche regole e a specifici obblighi, legati alla tutela della segretezza e della riservatezza degli atti processuali, per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali trattati.

Sono previste specifiche misure sono previste anche per la sicurezza e la conservazione dei dati personali, sia da parte del professionista che ha ricevuto un incarico dall'autorità giudiziaria, sia da parte di suoi eventuali collaboratori. I principi di liceità e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi, devono essere tenuti in considerazione e rispettati anche dal Consulente Tecnico d'Ufficio che:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto da parte del difensore;

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito;
- salvo i divieti di legge posti a tutela della segretezza e della riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del procedimento giudiziario, e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto, può comunicare a terzi dati personali solo dove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito;
- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza, prescritti dal Codice; quando l'incarico comporta il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza;
- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori addetti alla custodia e al trattamento dei dati personali, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, impartendo istruzioni precise sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito.

Vademecum per la corretta attuazione della delibera 46/2008 del Garante per la Privacy

Il **Vademecum del Tribunale di Viterbo**, emanato per offrire indicazioni operative in merito all'attuazione delle Linee Guida sul trattamento dei dati personali da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, sottolinea che il Garante per la Privacy ha emanato la Delibera 46/2008 per offrire un quadro unitario di misure e di interventi per definire le modalità di trattamento dei dati personali da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Queste **Linee Guida** forniscono **indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria** nell'ambito dei procedimenti civili, penali e amministrativi, insieme alle indicazioni per la gestione delle informazioni raccolte e per la gestione degli archivi.

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche. L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali. I consulenti tecnici e i periti, infatti, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, **vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali.**

Le indicazioni di cui alle richiamate linee guida, ad ogni modo, non incidono sulla attività e gli adempimenti processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle necessarie istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

Nelle stesse linee guida sono state anche formulate alcune **indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private.** Di regola, nell'espletamento dell'attività posta in essere su incarico dell'autorità giudiziaria, il consulente e il perito vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni come richiesta di chiarimenti alle parti, assunzione di informazioni presso terzi, richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, con la conseguenza che l'attività dell'ausiliario comporta il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, **si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuali presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia".**

Le **Linee Guida** illustrano quindi le regole per i periti e i consulenti tecnici ponendo **particolare rilevanza sulle questioni di seguito indicate:**

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

- nelle informative al magistrato occorrerà **indicare solo dati necessari per adempiere all’incarico ricevuto**;
- occorrerà **conservare a tempo le informazioni raccolte**;
- **l’incrocio di dati sarà possibile solo su autorizzazione della magistratura**;
- occorrerà adottare rigorose misure per **evitare che i dati vengano indebitamente divulgati**;

In particolare, gli **ambiti considerati dalle linee guida** sono:

- **Trattamento dei dati.** Il consulente e il perito possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, “specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza”, non pertinenti all’oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento;

- **Conservazione e cancellazione dei dati.** Una volta espletato l’incarico, al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell’incarico;

- **Comunicazione delle informazioni.** Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell’indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato;

- **Misure di sicurezza.** Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o la loro perdita o distruzione.

La presidente del Tribunale di Viterbo, in relazione agli aspetti citati sopra, **raccomanda, infine, ai periti e ai consulenti tecnici di espletare l’incarico ricevuto in armonia con quanto indicato nelle Linee Guida del Garante per la Privacy.**

*Linee Guida sul trattamento dei dati personali per i Consulenti Tecnici d’Ufficio:
il Vademecum del Tribunale di Viterbo*

28 Aprile 2018 Consiglio Provinciale consulenti.

SEMINARI PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
2021
DISPENSE

Avv. Fausto Moscatelli

Con una recente comunicazione (**Prot. n. 1030 del 27 Aprile 2018**) la Presidente del Tribunale di Viterbo, dottoressa Maria Rosaria Covelli, trasmette ai presidenti degli Ordini Professionali la delibera n. 46/2008 del Garante della Privacy, contenente le **Linee Guida** in materia di trattamento dei dati personali dei **consulenti tecnici d'ufficio** e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. Assieme a queste Linee Guida, precedentemente già inviate ai professionisti, **viene inviato anche un Vademecum che il Tribunale di Viterbo ha predisposto** recentemente per favorire e semplificare l'attuazione di tale delibera.

La presidente del Tribunale di Viterbo invia la comunicazione relativa alle Linee Guida sul trattamento dei dati personali da parte dei Consulenti Tecnici d'ufficio e al Vademecum per l'attuazione di queste stesse Linee Guida ai presidenti degli Ordini Professionali degli Agrari, degli Assicurativi, degli Assistenti Sociali, dei Biologi, degli Industriali, degli Infermieri, dei Pedagogisti, degli Psicologi, degli Architetti, dei Farmacisti, dei Consulenti del Lavoro, dei Geometri, dei Chimici e dei Fisici, dei Commercialisti, degli Attuari, degli Avvocati, dei Medici Veterinari, degli Ingegneri, degli Agronomi, dei Medici e degli Odontoiatri e dei Geologi. La comunicazione viene anche inviata, per conoscenza, ai Direttori amministrativi e ai Funzionari, alla dottoressa Donatella Pontani, addetta alla tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Viterbo e a tutti i giudici.